



COMUNE DI MONTEFORTE D'ALPONE

PROVINCIA DI VERONA

Cap. 37032
P.zza S. Venturi, 24
C.F. e P. IVA 00278010236

Tel. 045 6137311
Fax 045 6102595
www.comune.montefortedalpone.vr.it
info@comune.montefortedalpone.vr.it

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DELLE AREE ALLE DITTE DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE, DEI PARCHI DI DIVERTIMENTO E DELLE ATTIVITA' CIRCENSI

Approvato con Delibera di C.C. n. 35 del 12.05.1997

Modificato con Delibera di C.C. n. 76 del 27.11.2000

Modificato con Delibera di C.C. n. 20 del 21.09.2013

Art. 1
Contenuto

1. Il presente regolamento, emanato ai sensi dell'art. 9 della legge 18 marzo 1968 n. 337, regola la concessione delle aree comunali per l'installazione delle attrazioni dello spettacolo viaggiante in occasione di:

- Sagre - Fiere - Feste tradizionali (Sezione I);
- Installazioni di singole attrazioni o di piccoli complessi di attrazioni, comprese le attività circensi (Sezione II).

2. Le aree sono elencate, con le relative planimetrie, nell'allegato A.

3. L'occupazione delle aree da parte degli esercenti dovrà avvenire con i tempi e le modalità individuate dal Sindaco.

SEZIONE I

SAGRE, FIERE E FESTE TRADIZIONALI

Art. 2
La concessione delle aree

1. Le concessioni delle aree per l'installazione delle attrazioni dello spettacolo viaggiante e le relative autorizzazioni per l'esercizio, sono rilasciate alle ditte che ne abbiano fatta richiesta ai sensi della legge 18.03.1968 n. 337, prima della data di inizio della manifestazione.

2. Eventuali deroghe al limite temporale indicato, per comprovate motivazioni, potranno essere prese in considerazione da parte del Sindaco, sentiti gli interessati.

3. Il Sindaco cui compete il rilascio delle concessioni valuterà, in caso di presunta variazione in eccesso dell'organico del Parco, il numero massimo di attrazioni per ogni tipo che possono essere accolte. La valutazione deve mirare a garantire il mantenimento di un giusto equilibrio delle attrazioni che si rivolgono alla stessa fascia di utenza, per consentire un esercizio economicamente attivo.

4. Per ogni singola Sagra o festa tradizionale la concessione alla installazione delle varie attrazioni non potrà estendersi per più di giorni 7, dall'inizio del montaggio al termine dello smontaggio delle strutture.

Art. 3 Istruttoria delle domande

1. Le domande, presentate secondo le vigenti disposizioni, dovranno essere corredate da:
 - a. generalità complete dell'interessato (compreso il recapito telefonico), unitamente agli estremi del codice fiscale, dell'autorizzazione ministeriale, della partita IVA e dell'iscrizione alla C.C.I.A.A.;
 - b. le esatte misure d'ingombro dell'attrazione comprensive di sporgenze pensili e pedane, il numero delle carovane di abitazione e dei carriaggi. L'attrazione deve essere indicata con la denominazione di cui all'art. 4 della legge 18.03.1968 n. 337, in caso di denominazione non conforme, la domanda dovrà essere annullata;
 - c. il numero del contrassegno ministeriale e, limitatamente alle attrazioni di carattere generico, il tipo di intrattenimento che si intende esercitare;
 - d. una fotografia dell'attrazione nel caso di prima richiesta o di modifica della struttura iniziale;
 - e. i documenti di cui al punto 1) dovranno essere presentati all'atto della concessione.

Art. 4 Esito dell' istruttoria

1. L'esito dell'istruttoria dovrà essere notificato agli interessati prima della data di inizio della manifestazione, in difetto è presunta l'accettazione dell'istanza.
2. L'esito dell'istruttoria, se negativo, dovrà essere specificatamente motivato. La motivazione ritenuta insufficiente o illegittima, potrà essere oggetto di ricorso al Sindaco, avverso il provvedimento negativo, da parte dell'interessato assistito dalle organizzazioni di categoria.
3. Il ricorso deve essere presentato entro 10 giorni successivi alla data di notifica del diniego, cui farà fede il timbro postale di spedizione.
4. Il Sindaco è tenuto a dare esito al ricorso entro 10 giorni successivi alla data di presentazione.

Art. 5 Requisiti preferenziali

1. In sede di istruttoria, agli effetti dell'accettazione, l'organo competente dovrà tenere conto dei seguenti requisiti preferenziali, che sono attribuiti all'esercente e all'attrazione:
 - a. ordine cronologico della presentazione delle domande;
 - b. numero delle presenze dell'attrazione alla medesima manifestazione;

- c. anzianità di frequenza dell'esercente alla medesima manifestazione;
- d. anzianità di appartenenza alla categoria dello spettacolo viaggiante del concessionario (si rileva dal numero di TF dell'autorizzazione ministeriale);
- e. anzianità di gestione dell'attrazione per la quale è richiesta la concessione;
- f. anzianità di residenza nella provincia e nella regione.

2. Il requisito di cui al punto 4), dovrà essere documentato con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

3. E' attribuito un punteggio ad ogni requisito preferenziale, il computo del punteggio che risulterà più elevato costituirà motivo di precedenza in sede di accettazione dell'ambito delle attrazioni dello stesso tipo.

4. Il punteggio relativo ai requisiti preferenziali è riportato nell'ALLEGATO B.

Art. 6 Sostituzione dell'attrazione

1. E' consentita la sostituzione dell'attrazione con altro dello stesso tipo, a condizione che le dimensioni di quest'ultima siano o inalterate, o in difetto o in eccesso del 5% - 10% - 15% (in metri quadrati) rispettivamente per le piccole, medie e grandi attrazioni. Il punteggio di cui al punto A) rimane inalterato.

2. E' consentita altresì la sostituzione purchè la nuova attrazione sia di caratteristiche e tipo completamente diverse da quelle esistenti nel parco.

3. La classificazione delle attrazioni in "piccole", "medie" e grandi" si riferisce all'elenco delle attrazioni di cui all'art. 4 della legge 18.03.1968 n. 337 e successive modificazioni. Qualora le misure di ingombro in eccesso superassero le succitate percentuali, il punteggio di cui al punto A) sarà ridotto del 50%.

4. Ove tuttavia l'accoglimento della nuova attrazione in conseguenza dell'aumento delle misure d'ingombro comportasse la necessità di escludere altre attrazioni già frequentatrici, la domanda di partecipazione non potrà essere accolta.

5. L'attrazione che per questa ragione rimarrà esclusa, sarà collocata nel posto che le compete nella graduatoria delle attrazioni che potranno essere eventualmente accolte alle manifestazioni future.

6. Nel caso di sostituzione dell'attrazione con altra di diverso tipo, anche se di dimensioni uguali o inferiori alla precedente attrazione, il punteggio di cui al punto A) si trasferisce alla nuova attrazione ridotto del 20%.

7. Ove la nuova attrazione abbia misure di ingombro in eccesso rispetto alla precedente, il punteggio di cui al punto A) sarà ridotto del 50%.

Art. 7 Gestione diretta dell'attrazione

1. Il titolare dell'attrazione per la quale è stata rilasciata la concessione, è tenuto a gestirla direttamente ai sensi delle leggi di Pubblica Sicurezza e del relativo regolamento.

2. La dizione "gestione diretta" non implica necessariamente la conduzione personale dell'esercizio da parte del concessionario.

Art. 8

Successione nell'esercizio

1. In caso di decesso del titolare dell'attrazione, punteggio acquisito dal defunto, di cui ai punti A) e B) dell'art. 5 (requisiti preferenziali) dovrà ritenersi interamente trasferito all'erede legittimo.

2. Lo stesso si dica in caso di cessazione definitiva di attività del titolare dell'attrazione; il punteggio acquisito (di cui al punto A) e B) dell'art. 5) sarà trasferito inalterato all'esercente, parente di primo grado già coadiuvante all'esercizio, che subentra nella gestione.

3. Qualora il subentrato non sia in possesso dei requisiti di cui al comma 2 del presente articolo, il punteggio di cui al punto A) dell'art. 5, è dallo stesso acquisito, ridotto del 30%.

4. Ove la titolarità dell'attrazione, già esistente nell'organico, sia modificata rispetto alla precedente di cui erano state rilasciate le concessioni (es. Ditta singola in binomio, in Società e simili), il punteggio di cui al punto A) dell'art. 5 sarà ridotto del 40%.

Art. 9

Sub - concessione

1. E' vietata ogni forma di sub - concessione.

2. In caso di accertata infrazione del concessionario, sarà revocata la concessione per l'attrazione in oggetto che non potrà essere accolta nelle due successive manifestazioni.

Art. 10

Il rappresentante dei concessionari

1. L'assemblea dei partecipanti al parco nominerà un rappresentante che si farà portavoce dei concessionari presso l'Amministrazione Comunale ed assumerà le responsabilità per eventuali danni al patrimonio comunale.

Art. 11

Oneri dei concessionari

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere, per l'effettiva occupazione dell'area, quanto previsto dalla normativa vigente.

2. Entro dieci giorni dall'inizio della concessione, l'interessato dovrà concordare con il Comando di Polizia Municipale l'esatta ubicazione delle singole attrazioni con la presenza di un rappresentante del Comitato Organizzatore.

3. Il concessionario dovrà provvedere allo spostamento delle carovane di abitazione e di altri eventuali carriaggi in un'area diversa da quella occupata dalle attrazioni, secondo le indicazioni del Comando di Polizia Municipale, che può autorizzare la permanenza di una struttura abitativa, a scopo di vigilanza.

4. Il concessionario dovrà garantire la massima pulizia dello spazio occupato sia dalle attrazioni che dalle altre strutture, durante la manifestazione e al momento dello smontaggio. Il Comando di Polizia Municipale provvederà all'opportuna verifica dell'adempimento di tali prescrizioni. In caso di inottemperanza, il concessionario verrà escluso dal partecipare alle due manifestazioni successive, fatte salve più gravi sanzioni per eventuali violazioni di legge.

5. Eventuali danni arrecati durante il periodo di permanenza, verificati e attestati dal Comando di Polizia Municipale, dovranno essere ripagati dal concessionario su apposito verbale redatto dall'ufficio Tecnico Comunale contenente la quantificazione del danno arrecato.

6. E' dovuto, infine, un versamento aggiuntivo forfettario giornaliero, per la fornitura di servizi (acqua, rifiuti) ed un versamento di una somma di cauzione per lo spazio occupato, nelle cifre deliberate annualmente dalla Giunta Comunale.

Art. 12

Attività commerciali complementari

1. Sono compatibili all'interno dell'area destinata allo spettacolo viaggiante le attività commerciali (vendita dolciumi, gastronomie, ecc.) abitualmente autorizzate e, dislocate in modo da non creare discontinuità fra le attrazioni.

SEZIONE 2

INSTALLAZIONE DI SINGOLE ATTRAZIONI O DI PICCOLI COMPLESSI DI ATTRAZIONI, COMPRESSE LE ATTIVITA' CIRCENSI

Art. 13

Altre attrazioni

1. Per le singole attrazioni e per i piccoli complessi non costituenti parco divertimenti, valgono le norme fissate agli articoli 2-3-4-5-7-8-9-10-11-12.

2. Vengono considerati piccoli complessi una grande attrazione, due medie, due piccole. Non si conteggiano le piccole attrazioni di tipo automatico a gettone, pugnometri, cavallini, dondoli, ecc.

3. Per le concessioni delle attività circensi valgono le norme della legge 18.03.1968 n. 337 e del D.P.R. 21.04.1994 n. 394.

4. Non saranno autorizzate attività di spettacolo viaggiante, previste nell'elenco

ministeriale delle attrazioni, sprovviste di nulla osta ministeriale.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14

Autorizzazioni in aree private, demaniali e patrimoniali

1. Le autorizzazioni in aree private, demaniali e patrimoniali per l'allestimento di spettacoli viaggianti sono subordinate al rispetto delle norme previste nel presente Regolamento.

Art. 15

Disposizioni integrative

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, valgono le norme delle disposizioni di legge sopracitate e tutte quelle relative all'occupazione di suolo pubblico, all'igiene pubblica e a quelle di Polizia Urbana.

Art. 16

Responsabili di procedimento

1. Per tutti i procedimenti relativi all'attuazione del presente Regolamento sono responsabili: per la parte amministrativa l'Ufficio Manifestazioni; per la parte di vigilanza sul territorio l'Ufficio di Polizia Municipale.

ALLEGATO A

ELENCO DELLE AREE

MONTEFORTE D'ALPONE - CAPOLUOGO:

Zona Borgo Trieste
Via A. Consolini
Viale Olimpia
Q.re Sante Ferroli
Q.re Sandro Pertini (si fa presente che l'area è per il momento ancora di proprietà privata).
Cortile delle Scuole Elementari (previo assenso della Direzione Didattica Statale)

BROGNOLIGO - Frazione -

Piazza Santo Stefano
Q.re Fra' Claudio Granzotto
Corte del Durlo (area privata)

COSTALUNGA – Frazione -

Piazza San Brizio
Cortile delle Scuole
Elementari (previo assenso della Direzione Didattica Statale)
Via Molinetto
Area Piazzetta ex Scolette in Via della Conciliazione

SARMAZZA - Frazione -

Cortile ex Scolette

ATTIVITA' CIRCENSI:

Monteforte d'Alpone - Capoluogo -

Frazione di Brognoligo e -
Costalunga

Piazzale antistante palestra

Prima della manifestazione vengono comunicate alle ditte dello spettacolo viaggiante se qualche area di cui sopra verrà esclusa dalla disponibilità in quanto utilizzata direttamente dagli organizzatori della manifestazione.

ALLEGATO B PUNTEGGIO RELATIVO AI REQUISITI PREFERENZIALI
(Art. 5 del Regolamento)

- | | |
|--|---------------------|
| A) Per ogni precedente manifestazione nel corso della quale l'attrazione è stata in esercizio | PUNTI 5 |
| B) Punteggio acquisito dal concessionario per ogni frequenza, anche saltuaria, con ogni tipo di attrazione, a partire dall'anno 1968 ove l'effettiva presenza fosse precedente | PUNTI 5 |
| C) Anzianità di appartenenza alla categoria del concessionario Per ogni anno dalla data del rilascio del nulla osta ministeriale | PUNTI 1 |
| D) Anzianità di gestione del concessionario dell'attrazione interessata alla concessione Per ogni anno | PUNTI 0,5 |
| E) Residenza da almeno 5 anni nelle Regioni:
Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige
nella Provincia | PUNTI 8
PUNTI 10 |

Nel caso il punteggio fra due o più richiedenti risultasse pari, sarà data preferenza al residente nella Provincia o nella regione Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige. I punteggi di cui al punto C) non sono cumulabili e saranno attribuiti "una-tantum" al rilascio della prima concessione.

Il punteggio acquisito dall'attrazione in caso di trasferimento di proprietà o di gestione sarà ridotto del 50%.

La rinuncia volontaria alla concessione già rilasciata, ove non sia strettamente conseguenza di cause di forza maggiore dimostrabili dall'interessato, comporterà la perdita del 50% del punteggio precedentemente acquisito in virtù del requisito preferenziale di cui al punto A).

Il punteggio complessivo ottenuto in qualità di concessionario, strettamente personale e non trasferibile, sarà computato nella somma, al punteggio riferito all'attrazione per la quale sia stata presentata istanza, meramente ai fini dell'accettazione.

Il concessionario avente il maggior punteggio di cui al punto A), avrà diritto alla scelta della posizione, fra quanti messi a disposizione per le attrazioni dello stesso tipo.